

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IV LEGISLATURA

### 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966

(95<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato » (1296) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1782, 1783  
TRABUCCHI, *relatore* . . . . . 1782

« Concessione di una pensione ad Amelia Rosselli, figlia di Carlo Rosselli » (1366) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 1763, 1764, 1765, 1766  
ARTOM . . . . . 1765  
GIGLIOTTI . . . . . 1765, 1766  
PARRI . . . . . 1765  
PECORARO, *relatore* . . . . . 1763, 1764  
PIRASTU . . . . . 1765

« Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 » (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . 1767, 1772, 1773, 1774  
1776, 1777, 1778, 1779, 1780  
AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 1777, 1778, 1779, 1780

ARTOM . . . . . Pag. 1773  
BERTOLI . . . . . 1776, 1777  
BONACINA . . . . . 1773, 1774, 1776, 1777, 1779, 1780  
BOSSO . . . . . 1778  
FORTUNATI . . . . . 1769, 1779, 1780  
MACCARRONE . . . . . 1768, 1770, 1771, 1780  
PECORARO . . . . . 1768, 1769, 1777  
PIRASTU . . . . . 1767, 1768, 1770, 1778  
SALERNI . . . . . 1769  
STEFANELLI . . . . . 1769, 1770  
TRABUCCHI, *relatore* . . . . . 1770, 1771, 1779

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, alla Mensa patriarcale di Venezia, l'immobile demaniale "Villa Elena" sito in Mestre (Venezia) » (1505) (D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 1766, 1767  
COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1767  
MILITERNI, *relatore* . . . . . 1766  
PIRASTU . . . . . 1766

« Nuove norme in materia di debito pubblico » (1617) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 1780, 1781  
MILITERNI, *relatore* . . . . . 1780

« Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica » (1780) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 1762, 1763
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1763
BERTOLI . . . . .	1763

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bonacina, Bosso, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone e Cenni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Tiberi e Giuntoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Colombo e per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica » (1780)**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica », del quale sono io stesso relatore.

Dichiaro aperta la discussione del disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del compenso per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca continua ad essere regolata dall'articolo 28 del-

le norme speciali approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi tale misura le riduzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749.

Con la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa, altresì, di avere efficacia l'articolo 35 delle norme speciali di cui al citato decreto ministeriale 5 giugno 1925.

Con la legge del 5 marzo 1961 n. 90 si regolò la situazione giuridica ed economica degli operai dello Stato. La legge, infatti, ha per titolo: « Stato giuridico degli operai dello Stato ». Rimasero però sempre in vigore, per gli operai della Zecca, anche in considerazione delle condizioni particolari nelle quali si svolge il lavoro presso la Zecca, talune norme relative ad un particolare trattamento accessorio. Tali norme sono recate da un decreto del Ministro delle finanze in data 5 giugno 1925, registrato un mese dopo dalla Corte dei conti, che ha per oggetto: « Norme speciali per i salariati della Zecca ». Senonchè la Corte dei conti in questi ultimi tempi ha sollevato — dice la relazione del Ministro del tesoro — delle perplessità circa la validità di tale trattamento economico. E siccome, nemmeno a farlo apposta, la Zecca si trova, anche per il rarefarsi delle monete divisionali, nella esigenza di lavorare con un numero intensissimo di ore straordinarie, per risolvere ogni dubbio il Ministro del tesoro ha presentato questo disegno di legge, il quale stabilisce che viene conservato l'attuale trattamento economico al personale della Zecca, che è il trattamento regolato dall'articolo 28 di quel decreto ministeriale, che recita: « Ove l'esperienza stabilisca che il guadagno dei lavori a cottimo presso un'officina o laboratorio, supera la percentuale del 35 per cento, deve procedersi alla modifica delle tariffe riguardanti l'officina o il laboratorio cui le tariffe si riferiscono ». E l'articolo 35 specifica che è in facoltà della direzione di assegnare premi di operosità, rendimento ed economia agli operai delle diverse officine o dei laboratori che si distinguano in modo speciale per zelo produttivo di lavoro, ecc.,

agli operai specializzati delle officine meccaniche, e così via. Poi dice: « La misura dei premi non può superare quella massima di una giornata di paga per ogni elemento... Tali premi non possono per alcuna ragione assumere carattere di periodicità ».

Per concludere, si tratta di conservare fino al 31 dicembre 1967, come periodo massimo, l'attuale trattamento al personale della Zecca, trattamento sul quale qualche tempo fa gli organi di controllo avevano manifestato perplessità.

**BERTOLI.** Noi siamo d'accordo con quanto proposto dal disegno di legge, che approveremo. Abbiamo soltanto una perplessità circa i premi, perchè vorremmo essere sicuri che questi premi non vengano erogati nel caso che dovessero assumere la veste di compensi speciali, per esempio, al personale che, durante uno sciopero, si è recato ugualmente al lavoro. Non possiamo modificare il disegno di legge, ma se il Governo — anche senza presentare un ordine del giorno — ci potesse dare qualche assicurazione in proposito, gliene saremmo grati.

**AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Dopo la relazione del senatore Martinelli non avrei altro da aggiungere. Non c'è niente di nuovo: si tratta di poter conservare il trattamento di cui il personale fruisce in virtù del decreto ministeriale 5 giugno 1925, dato che la Corte dei conti ha ritenuto che per consentire l'applicazione di questo trattamento occorresse una nuova legge.

Ripeto, la situazione ha coinciso con il momento in cui si sta effettuando alla Zecca un gran numero di ore straordinarie per le esigenze della circolazione metallica.

**BERTOLI.** L'assicurazione che desideravo era un'altra.

**AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Posso assicurare senz'altro che si tratta di un provvedimento che risale al 1965 e che ha avuto sempre applicazione. È un normale premio di rendimento che ha sempre avuto la sua pacifica applicazione;

né mi consta, del resto, che il personale della Zecca sia in stato di agitazione. Il personale chiede soltanto di vedersi non decurtata la paga nel momento in cui viene invitato a rendere di più.

**PRESIDENTE, relatore.** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di una pensione ad Amelia Rosselli, figlia di Carlo Rosselli » (1366)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una pensione ad Amelia Rosselli, figlia di Carlo Rosselli ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo alla Commissione che il disegno di legge era pervenuto a noi per l'esame in sede referente. In un secondo tempo noi ne abbiamo chiesto alla Presidenza del Senato il passaggio in sede deliberante. In verità, non è che non avessimo pensato di chiederlo prima, però avevamo ritenuto che l'approvazione in Aula avrebbe rivestito un carattere di maggiore solennità e, dunque, di maggior valore celebrativo dei fratelli Rosselli.

Ora, invece, per ragioni pratiche riteniamo che sia opportuno approvare il disegno di legge in sede deliberante, ed io penso che se ciò facciamo oggi, siamo in tempo a farlo pervenire all'altro ramo del Parlamento, in modo che diventi legge prima delle vacanze estive.

Già in sede referente il relatore aveva svolto la sua relazione, avevamo discusso il disegno di legge e praticamente eravamo tutti d'accordo.

**PECORARO, relatore.** Mi richiamo alla relazione già svolta in sede referente e ricordo che era stato presentato un emendamento che avrebbe dovuto portare la pensione a favore della signorina Amelia

Rosselli da lire 600.000 annue a lire 1.200.000, cioè lire 100.000 mensili. Su tale emendamento sia il Governo sia i gruppi facenti parte della Commissione si erano dichiarati d'accordo.

**PRESIDENTE.** Dato atto che il senatore Pecoraro ha richiamato qui la relazione già fatta, rimane da presentare formale emendamento.

**PECORARO, relatore.** Vorrei aggiungere, signor Presidente, che il Ministero del tesoro ha suggerito di modificare la fonte del finanziamento.

**PRESIDENTE.** Questo riguarda l'articolo 2; ora è meglio fare conoscere alla Commissione l'emendamento relativo all'articolo 1.

**PECORARO, relatore.** L'emendamento all'articolo 1 è il seguente: le parole « la pensione annua di lire 600.000 » sono sostituite dalle parole « la pensione annua di lire 1.200.000 ».

**PRESIDENTE.** All'articolo 2 c'è una proposta di emendamento sostitutivo di questo tenore: « All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto 14 dicembre 1965, n. 1334 relativo all'importazione delle banane fresche. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio »: vale a dire non si fa capo allo stanziamento del capitolo 3521, ma a un'entrata effettiva nuova. Faccio presente che in sede di coordinamento occorrerà precisare la data della conversione in legge del decreto-legge cui si riferisce l'emendamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È concessa la pensione annua di lire 600 mila alla signorina Amelia Rosselli, orfana

di Carlo Rosselli, finchè nubile, a partire dal 1° luglio 1965.

La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con altri assegni eventualmente spettanti all'interessata a norma delle vigenti disposizioni sui trattamenti di pensione.

A questo articolo è stato presentato, con l'accordo di tutti i gruppi e del Governo, il seguente emendamento: sostituire le parole « lire 600 mila » con le altre « lire 1.200.000 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si provvederà per l'esercizio 1965 con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal capitolo 3521 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per gli esercizi successivi il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al capitolo 2933 dello stesso stato di previsione.

Questo articolo, secondo l'emendamento presentato e che ho già letto, dovrebbe risultare così formulato:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per gli anni finanziari 1965 e 1966, con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965 n. 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21, relativo all'importazione delle banane fresche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)95<sup>a</sup> SEDUTA (20 luglio 1966)

P A R R I . Ringrazio la Commissione per la sua adesione larga ed unanime, che dimostra una concordanza di sentimenti che mi pare debba essere sottolineata. Il provvedimento viene in un momento estremamente opportuno, dato che le condizioni fisiche e finanziarie della signorina Rosselli si sono in questi ultimi tempi particolarmente aggravate.

Non posso, quindi, che ringraziare Lei, signor Presidente, e i colleghi.

P R E S I D E N T E . Ho già pregato gli uffici di mandare in giornata, senz'altro, alla Camera, il disegno di legge in modo che l'altro ramo del Parlamento arrivi in tempo ad approvarlo prima delle ferie estive.

G I G L I O T T I . Vorrei richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di farci conoscere la situazione relativa a provvedimenti come questo che abbiamo richiamato, e quanti sono i provvedimenti legislativi in corso che si giovano della copertura indicata in questa legge. Perchè quando ci arrivano disegni di legge che trovano copertura in queste maggiori entrate, noi che dobbiamo esprimere un parere non sappiamo se tale copertura esiste.

P R E S I D E N T E . Mi associo volentieri a questa richiesta, che del resto non è nuova. Debbo dire che il senatore Gigliotti ha ancora una volta puntualizzato questo argomento. Noi abbiamo dei disegni di legge di entrata i quali, man mano che vengono approvati, sono strumenti di copertura di nuove o maggiori spese. Non abbiamo il quadro degli utilizzi, anzi non abbiamo nemmeno l'insieme dei provvedimenti di entrata. Noi dovremmo avere qui un tabellone che rechi da una parte i provvedimenti di entrate nuove o maggiori, con l'importo per ciascuna di esse, con un totale il quale dovrebbe variare man mano ci vengono presentati gli utilizzi di queste maggiori entrate, dimodochè noi possiamo, con estrema rapidità, nel giro di pochi secondi, sapere se il disegno di legge di spesa nuova o maggiore che stiamo esaminando

trova copertura organica nel quadro delle nuove o maggiori entrate.

G I G L I O T T I . Si deve evitare quello che è successo qualche volta: che i provvedimenti legislativi governativi rechino importi superiori alle entrate dello Stato.

P I R A S T U . Non solo per questo, ma anche perchè il Parlamento ha il diritto di stabilire, di decidere una scelta diversa da quella decisa dal Governo. Tutto questo non si può fare se non si dispone del materiale necessario; altrimenti ci troviamo dinanzi al muro della copertura che vale solo per il Parlamento. Io ritengo che sia un problema, anche se ripetuto, attualissimo perchè riguarda proprio la possibilità del Parlamento di legiferare.

A R T O M . Vorrei anche richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che, quando in una disposizione di legge si copre la spesa con la riduzione di un determinato capitolo, si indichi qual è l'effetto di questa variazione, perchè noi non sappiamo mai esattamente se in un capitolo vi è o non vi è una capacità, in quanto bisognerebbe andare a vedere tutti i precedenti per sapere la somma utilizzata di ogni capitolo. Ciò diventa molto più grave per quanto riguarda il fondo globale.

G I G L I O T T I . Nell'ultima riunione avevamo fatto presente la necessità di avere a disposizione alcuni documenti che il Governo ci avrebbe dovuto fornire. Dopo quell'unanime riconoscimento, non abbiamo saputo se la nostra richiesta è stata accolta.

P R E S I D E N T E . Io non so se ricordo esattamente in questo momento, ma devo dire che questa mattina è arrivata la situazione delle entrate del mese di giugno e non ho che un motivo di compiacimento perchè già al 19 del mese di luglio noi abbiamo avuto notizia delle entrate del mese precedente. Io sono convinto che i dati potrebbero arrivarci il 15 di ogni mese.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

95ª SEDUTA (20 luglio 1966)

**G I G L I O T T I**. Avevamo pregato di mandarli anche a tutti i componenti la Commissione.

**P R E S I D E N T E**. Questi dati sono poi pubblicati sul conto del Tesoro. Il conto del Tesoro è uscito a maggio, ed io ho constatato che è già un po' di tempo che i conti del Tesoro escono tempestivamente. In ogni modo non li ho ancora letti, cioè ho guardato solo i titoli. Ne faremo fare delle copie per metterli a disposizione della Commissione.

Per il resto, senatore Gigliotti, ricordo che il senatore Bertone aveva concluso che avrebbe fatto presente al Ministro del tesoro e al Ministro delle finanze questo desiderio, e in questo momento ho sott'occhio le copie di due lettere che in data 14 luglio sono state spedite ai due Ministri, su questo argomento.

Dopo queste osservazioni di carattere generale, metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, alla Mensa patriarcale di Venezia, l'immobile demaniale " Villa Elena " sito in Mestre (Venezia) » (1505) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Cavallari, Degan, Bologna, Mattarelli e Miotti Carli Amalia: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, alla Mensa patriarcale di Venezia, l'immobile demaniale " Villa Elena " sito in Mestre (Venezia) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**M I L I T E R N I**, *relatore*. L'oggetto del disegno di legge in esame, che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, è contenuto nell'articolo 1, il quale autoriz-

za la vendita, a trattativa privata, in favore della Mensa patriarcale di Venezia, dell'immobile demaniale denominato « Villa Elena », sito in Mestre (Venezia), già adibito a magazzino profilattico provinciale, per il prezzo di lire 20.550.000. La Mensa patriarcale ha chiesto di poter acquistare tale compendio per destinarlo ad attività assistenziali, ricreative ed educative a favore della gioventù della zona. Un terreno che ha una superficie di metri quadrati 3.840 è antistante l'edificio, mentre quello retrostante misura metri quadrati 5.400. Su parte di detto terreno e sulla « Villa Elena » esiste divieto di costruzioni da parte della Sovrintendenza ai monumenti di Venezia.

L'articolo 2 conferma che il bene venduto dovrà avere la destinazione, per almeno venti anni, ad attività educative, assistenziali e religiose e che su quest'area gravano e saranno mantenuti i vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai monumenti.

Il relatore propone l'approvazione del disegno di legge.

**P I R A S T U**. Io ritengo che si possa essere favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, così come è stato favorevole il nostro gruppo alla Camera dei deputati dopo le modifiche che vi sono state apportate dalla Commissione di quel ramo del Parlamento.

**M I L I T E R N I**, *relatore*. Io ho illustrato il testo modificato.

**P I R A S T U**. Il Governo ha dichiarato che la parte del terreno che poteva essere edificabile è stata esclusa dalla vendita; i vincoli sono stati protratti da dieci anni a venti anni, ed è stato anche precisato che per questo compendio dovranno essere mantenuti gli impegni imposti dalla Sovrintendenza ai monumenti.

Per queste ragioni, in sostanza, io ritengo che si possa essere d'accordo su questo disegno di legge. Noi, altre volte, ci siamo opposti a provvedimenti di un certo tipo, ma non l'abbiamo fatto per motivi di principio, bensì entrando nel merito della legge, e ci siamo opposti solo quando questi

disegni di legge prevedevano la vendita di beni demaniali a qualche istituto o ente a condizioni onerose per lo Stato o per motivi di speculazione.

**C O L O M B O .** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo ringrazia la Commissione per la sua adesione unanime. Confermo che il lavoro svolto dalla Commissione finanze e tesoro della Camera ha meglio chiarito gli scopi e fugato determinate ombre circa la vendita di questo bene demaniale. È stato scorporato un pezzo di terreno, è stato raddoppiato il termine per quanto riguarda il vincolo imposto dalla Sovrintendenza ai monumenti per il suo buon uso. Ricordo infine che alla Camera questo disegno di legge è stato approvato all'unanimità.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore della Mensa patriarcale di Venezia, per il prezzo di lire 20.550.000 del bene demaniale « Villa Elena » sito in Mestre (Venezia) e dell'annesso terreno identificati, in catasto, ai mappali 73/parte, 74, 75. 324 e 325 - foglio VIII/Sezione Mestre (Venezia).

È esclusa dalla vendita la parte del terreno identificato in catasto al mappale 73, di metri quadrati 5.870 circa, compresa tra il confine nord del mappale ed una linea distante 50 metri dal confine col mappale 74 ed allo stesso parallela.

Sul terreno risultante al mappale 73 grava la servitù di passaggio a favore del fabbricato di proprietà statale identificato in catasto al mappale 326.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Il bene di cui sopra dovrà essere destinato, per almeno venti anni, dall'acquirente ad attività educative, assistenziali e religiose.

Sopra di esso dovranno essere mantenuti i vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai monumenti.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 » (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale.

Il disegno di legge in esame è già stato ampiamente discusso ed il relatore, senatore Trabucchi, ha già esposto alla Commissione la sua pregevole relazione.

**P I R A S T U .** Io credo di dover richiamare l'attenzione della Commissione su questo disegno di legge che deve essere esaminato accuratamente. Io non voglio mettere in discussione le Casse rurali, la loro utilità e i loro compiti, non mi sem-

bra questo il problema; siamo d'accordo nel dichiarare meritoria l'opera delle Casse rurali; ammettiamo che in alcune regioni hanno svolto una funzione importante come centri di erogazione del risparmio, ma qui dobbiamo parlare dell'Ente nazionale delle Casse rurali, delle funzioni che ha svolto, del suo bilancio e del modo in cui ha distribuito i suoi mezzi. Io ho sotto mano il bilancio del 1964, tratto dagli atti della Camera dei deputati, e qui risulta che solo il 27 per cento delle entrate è stato destinato ai fini istituzionali, tutto il resto delle entrate serve alle spese di gestione e di mantenimento dell'Ente. Francamente, mi sembra una percentuale abbastanza alta. Questo, ripeto, risulta dal bilancio del 1964; non ho notizie degli altri bilanci, per cui è necessario, secondo me, avere precisi chiarimenti sull'attività di quest'Ente e dell'utilizzazione che esso fa dei contributi dello Stato, che noi, con questo disegno di legge, aumentiamo di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 15 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 45 milioni per l'esercizio finanziario 1965.

Faccio poi osservare che si provvede a questa spesa attingendo dal fondo globale del 1963-64. Questo fondo globale è assai strano e sta assumendo caratteri di anormalità; esso serve solo per il Governo, mentre per il Parlamento il fondo globale non è attingibile come ha detto il ministro Preti durante la discussione delle leggi fiscali. Per questa spesa si provvede, attingendo al fondo globale del 1963-64, al fondo globale del secondo semestre 1964 e addirittura si ricorre ad un capitolo che si riferisce alla fornitura di tondelli metallici per la monetazione. A me sembra che questa spesa per un Ente che utilizza la maggior parte del suo bilancio solo per spese di gestione sia del tutto inutile. In Italia ci sono tanti enti che hanno la tendenza a diventare strumenti di sottogoverno, e non mi sembra certo opportuno alimentare questa tendenza come non mi sembra giusto stabilire un contributo perpetuo per enti di questo genere.

**M A C C A R R O N E .** Vorrei chiedere al Governo perchè alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 è stato mantenuto un fondo che può essere utilizzato, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per il 1966. Debbo ritenere che la Tesoreria generale ed il Governo nel chiudere il consuntivo non rispettano le leggi, perchè tutti sappiamo come e per quale periodo può essere utilizzato il fondo a disposizione per i provvedimenti legislativi in corso. Vorrei poi anche chiedere se questo Ente nazionale Casse rurali è stato sottoposto, in base alla legge del 1958, al controllo della Corte dei conti e, se non è stato ancora sottoposto a questo controllo, vorrei saperne le ragioni, domandando infine se non si ritiene opportuno questo controllo, ora che è stata fatta questa nuova richiesta di fondi.

**P E C O R A R O .** A me pare che questo disegno di legge risponda sostanzialmente ad una scelta politica da parte del Governo che è quella di potenziare uno strumento particolarmente valido per la distribuzione del credito nelle campagne. E, se un appunto dobbiamo fare, non dico all'opera del Governo, ma alla situazione del credito nell'agricoltura italiana, è che spesso si fanno delle leggi o si conferiscono degli stanziamenti senza tener conto che il credito agrario deve svolgere un'opera capillare. A me sembra che la Cassa rurale sia uno di quegli enti che può raggiungere il contadino, il piccolo proprietario nella maniera più efficiente e più valida in rapporto alle loro esigenze, spesso modeste; quindi, l'esistenza di una struttura di casse rurali nel Paese è un ottimo elemento per il miglioramento dell'agricoltura, specialmente dell'agricoltura familiare che è tipica di molte zone. Se noi dovessimo, scusate il cenno comparativo, paragonare le forme di Casse rurali in Italia con quelle francesi ci renderemmo conto di quale differenza c'è tra l'impostazione capillare che viene adottata in quel Paese e la nostra.

**P I R A S T U .** Noi discutiamo sull'efficacia dell'Ente, non su quella delle Casse rurali.



**P E C O R A R O .** Le casse rurali come elemento singolo, autonomo che rispecchia determinate situazioni di carattere locale hanno una loro validità, ma l'Ente nazionale delle Casse rurali ha una grandissima importanza appunto come strumento coordinatore di tali attività. Anzi, dovremmo preoccuparci perchè l'Ente non è sufficientemente finanziato; ci dobbiamo rendere conto della grandissima importanza e del grande valore di questa forma cooperativistica di credito e del fatto che la grande e la media banca non possono venire incontro alle esigenze, spesso modeste, del contadino perchè non giungono neppure a conoscerle. Non capisco perchè ci dobbiamo preoccupare per poche decine di milioni versati ad un Ente che ha una sua funzione ed una sua validità quando ben altri finanziamenti sono stati stanziati per altri istituti simili; l'unica preoccupazione che dovremmo avere è che questi fondi siano pochi. Io, riservandomi di intervenire di nuovo nella discussione dei singoli articoli, invito la Commissione ad accogliere favorevolmente questo disegno di legge.

**S A L E R N I .** Io non discuto, onorevoli colleghi, sugli scopi che l'Ente si propone, sappiamo che sono scopi di natura assistenziale — l'ha riconosciuto anche il gruppo comunista — ed il nostro gruppo è stato favorevole, alla Camera dei deputati, a questo disegno di legge. Io, però, mi associo alle osservazioni del collega Macarrone e vorrei sapere perchè non sono stati utilizzati i fondi dell'esercizio 1963-64, cui si fa riferimento all'articolo 3. Vorremmo inoltre sapere se questo Ente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti perchè solamente in caso positivo potremmo approvare il disegno di legge.

**S T E F A N E L L I .** Signor Presidente, mi permetto di ricordare la lettera che il presidente Bertone ha inviato ai componenti la Commissione in data 17 luglio 1965. Essa dice: «... durante l'ultima seduta della Commissione finanze e tesoro, in occasione della verifica della copertura finanziaria del disegno di legge n. 805, ebbi a pro-

spettare l'opportunità di giungere ad una soluzione definitiva in merito ai criteri da adottare riguardo alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi mediante il riferimento a fondi stanziati in bilancio di esercizi già chiusi. La materia è attualmente regolata dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, concernente norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizio già scaduti, destinati al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare. Nella prassi, tuttavia, il Parlamento è andato non di rado oltre quanto consentito in base ad un'interpretazione rigorosa delle norme contenute nella legge citata».

Ma c'è di più, quando si è discusso della legge che dà al potere esecutivo la possibilità di disporre delle somme stanziata nell'esercizio dell'anno precedente, si è detto che era una norma inconciliabile con la legge 27 febbraio 1965, n. 64, che dispone il principio dell'annualità del bilancio.

**F O R T U N A T I .** La mia è una preoccupazione di prospettive; non v'è dubbio che dobbiamo compiere ogni sforzo perchè il potere esecutivo si adegui alle norme vigenti. Con il nuovo sistema di approvazione del bilancio il Parlamento dovrebbe essere investito simultaneamente dello stato di previsione della spesa relativo all'anno solare successivo a quello di cui si inizia la discussione e del consuntivo relativo a due anni prima. Se però introduciamo delle norme con le quali si incide sul bilancio di tre anni prima, è evidente che non potremo mai presentare dei consuntivi perchè la legge non viene mai rispettata.

**P E C O R A R O .** Se permette, la legge è stata presentata nei termini di due anni.

**F O R T U N A T I .** Qui si discute il preventivo del 1967 ed il consuntivo del 1965; è una questione molto grave, ed io credo che per trovare quei pochi milioni che occorrono non sia necessario scomodare il fondo globale dell'esercizio 1963-64.

Trovo inoltre giusto il fatto di dover sottoporre l'Ente nazionale delle Casse rurali al controllo della Corte dei conti. Sem-

bra che questo controllo non ci sia mai stato e non vorrei che il potere legislativo, all'approvazione di questo disegno di legge, fosse messo in mora dalla Corte dei conti perchè noi concediamo dei contributi senza prima aver chiesto un esame preventivo.

**TRABUCCHI, relatore.** Volevo osservare che sul fatto di assoggettare o meno questo Ente al controllo della Corte dei conti, potrebbe dare delle delucidazioni il Ministro del tesoro, perchè l'esistenza di questo controllo dipende da un accertamento del Ministero del tesoro. Quanto al disegno di legge in esame, noi abbiamo un Ente a cui sono stati concessi dei contributi in via straordinaria, mentre la legge sul controllo della Corte dei conti parla di contributi in via ordinaria. Da oggi in poi, se approviamo questo disegno di legge, sarà dovere del Ministro del tesoro assoggettare questo Ente al controllo della Corte dei conti.

**STEFANELLI.** Seguendo questo criterio il controllo sarebbe stato necessario già in precedenza perchè l'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707, prevedeva un contributo annuo di dieci milioni.

**TRABUCCHI, relatore.** Questo non significa che sono stati disposti in via ordinaria, chè l'interpretazione di via ordinaria o straordinaria è predisposta dal Ministro del tesoro.

**MACCARRONE.** E la mia domanda?

**TRABUCCHI, relatore.** Non sto dicendo che avete torto; oltre tutto, con l'approvazione di questo disegno di legge il Ministro del tesoro è formalmente obbligato a predisporre questo controllo; pertanto, se finora il suo operato può essere oggetto di critica politica, diventerebbe senz'altro oggetto di critica giuridica il non sottoporre l'Ente al controllo della Corte dei conti.

Quanto al contributo dei 60 milioni, vorrei fare osservare ai miei colleghi che esso è stato specificatamente disposto per l'assi-

stenza tecnica alle associate, quindi la Corte dei conti dovrebbe controllare che effettivamente è speso in questa maniera.

Circa l'utilità o meno delle Casse rurali, è indubbio che con la riforma sostanziale del concetto del credito, per cui al credito immobiliare subentra il credito aziendale, le Casse rurali potrebbero acquistare una funzione particolare. Bisogna però dire che in molte regioni le Casse rurali sono pochissime ed in altre regioni non vi sono per niente; di questo ci rendiamo conto leggendo il parere della 9ª Commissione che, fra l'altro, essendo opera di un trentino, è logico che testimoni soprattutto della situazione della sua Regione. In tale parere si afferma che nel Trentino-Alto Adige le Casse rurali rappresentano il perno dell'economia del Paese. In altre Regioni questo non succede e le ragioni dell'esistenza dell'Ente nazionale dovrebbero trovarsi proprio in questo; l'esigenza di un Ente che coordini l'azione delle casse rurali esistenti e solleciti, ove ve ne sia bisogno, l'esistenza di nuove casse rurali, appare evidente.

**PIRASTU.** Mi dovete però spiegare perchè le spese per fini istituzionali sono state nel 1964 solo del 27 per cento, mentre il 73 per cento è andato alle spese per l'attività di amministrazione.

**TRABUCCHI, relatore.** Io ritengo che le spese di un Ente che fa dell'assistenza finiscano per essere facilmente confondibili con quelle istituzionali, perchè, se si mandano dei ragionieri ad effettuare dei controlli (a parte il fatto che si tratti di funzionari bravi o no, che eseguano effettivamente o no i controlli) è evidente che, essendo dipendenti dall'Ente, le relative spese non possono essere facilmente distinguibili, nel bilancio, dalle spese di organizzazione. Quindi, se vogliamo muovere una critica al modo in cui l'Ente ha funzionato, possiamo anche farlo; se vogliamo criticare l'ente perchè, nel dare assistenza tecnica alle Casse rurali, ha impegnato i propri capitali in immobilizzi che hanno determinato grosse difficoltà, possiamo anche farlo; ma dire che non vi sia necessità di un Ente

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

95ª SEDUTA (20 luglio 1966)

simile, che garantisca le Casse rurali nella loro funzionalità, credo sia assolutamente impossibile.

Per quanto riguarda la copertura del provvedimento, ricordo che ho sempre precisato il mio pensiero in ordine alla legge del 1955, perchè, a mio avviso, la cosiddetta legge Bertone ha sempre fornito una chiara impostazione. Come si sa, il Governo poteva presentare dei provvedimenti che non avevano la copertura specifica nel bilancio, facendo riferimento ad uno stanziamento globale rappresentante una parte indivisa delle spese di bilancio, fondo da utilizzarsi a mano a mano che i provvedimenti presentati successivamente al bilancio arrivavano in porto. Che cosa ne è derivato, all'atto pratico? Che, alla scadenza di un esercizio, i provvedimenti legislativi non arrivati in porto diventavano provvedimenti legislativi dell'esercizio successivo e che quel bilancio si sarebbe dovuto chiudere con il passaggio a consuntivo del residuo della voce « provvedimenti legislativi in corso » non utilizzato mentre nell'anno successivo si sarebbe dovuto costituire un nuovo fondo globale per provvedimenti in corso, fra i quali anche quelli non arrivati a buon fine nell'esercizio precedente. Ciò, tuttavia, comportava una inutile ripetizione di stanziamenti, per cui il nostro Presidente si fece relatore di quel provvedimento che divenne una deroga alla legge generale e che stabilisce l'efficacia della copertura con le disponibilità del fondo globale anche per l'esercizio successivo, naturalmente in riferimento ai provvedimenti legislativi presentati e non approvati. E precisamente, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato.

Che cosa abbiamo fatto nella prassi? Abbiamo ritenuto di poter affermare che, derogando a quella legge la quale già costituiva una deroga al principio generale, si potevano utilizzare gli stanziamenti di un fondo globale non soltanto per l'esercizio di riferimento del bilancio e per quello successivo, ma per altri ancora. È stata que-

sta una nostra interpretazione; ma non posso dire che mi sia piaciuta perchè ho sempre protestato contro di essa; tuttavia è una interpretazione che è indubbiamente piaciuta a tutti, perchè tutti l'hanno sempre applicata. Ed allora, stabilita una prassi, non capisco perchè si dovrebbe cominciare a disconoscerla proprio dal provvedimento oggi al nostro esame. Una prassi, aggiungo per il senatore Fortunati, che presenta la caratteristica di un aggancio alla legge di contabilità, perchè, considerando il fondo globale come suscettibile di dar luogo a dei residui, tutti sanno che i residui possono essere fatti risorgere negli esercizi successivi a quello al quale appartengono.

**M A C C A R R O N E.** Ma così innoviamo alla legge di contabilità.

**T R A B U C C H I, relatore.** Ho parlato di aggancio, ossia di analogia, non di applicazione rigida di una norma della legge di contabilità. Una analogia in base alla quale effettivamente possiamo ritenere che i residui di un fondo globale siano suscettibili di essere fatti risorgere attraverso un provvedimento legislativo. Piuttosto, se nel disegno di legge in esame c'è una copertura che può dar luogo a qualche perplessità è quella dell'utilizzo, nel 1966, delle spese previste per i tondelli da monetazione per l'esercizio 1965, quasi che aver lasciato mancare le monete per gli usi correnti possa costituire una buona giustificazione per usare i relativi fondi per altri stanziamenti. Che si sia trattato di un espediente elegante fra i tanti a cui ci ha ormai abituati la Ragioneria generale non direi; comunque, poco elegante ma legittimo, in quanto, in realtà, quel fondo non è stato sufficientemente utilizzato, perchè lo rileviamo anche noi che non vi sono monete in circolazione.

Ad ogni modo ritengo che, tutto compreso, manifestate le nostre osservazioni e quelle che sono non dico delle perplessità, ma degli avvertimenti all'Ente nazionale delle Casse rurali perchè abbia a funzionare entro lo spirito in cui gli diamo il con-

tributo, mi pare che si possa tranquillamente approvare il disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Desidero esprimere anch'io la mia opinione, soprattutto sui quesiti che il senatore Maccarrone ha con estrema esattezza puntualizzato.

Il primo è quello relativo alla validità di richiamare stanziamenti riguardanti un esercizio che, secondo la legge, dovrebbe essere già chiuso. La legge n. 64 del 1955, l'abbiamo constatato tutti, si riferisce esclusivamente alla facoltà di utilizzo dei fondi nell'esercizio immediatamente successivo, e basta. Siccome qui si tratta di fondo globale riguardante l'esercizio 1963-64, avremmo potuto avere dei dubbi se l'esercizio corto del 1964, quello di sei mesi, potesse essere il successivo o se ci si potesse quanto meno riferire all'esercizio 1965. Però, è certo che adesso siamo nell'esercizio 1966. Allora ecco il quesito del senatore Maccarrone: come possiamo, con una norma di legge, dichiarare, dopo che la legge ha già operato, decaduta quella legge? Perché se io non ho letto male ieri i giornali, la Corte dei conti ha annunciato la parifica del rendiconto del 1964. È una notizia di stampa, però precisa, perché i giornali ci hanno detto che le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno emesso il giudizio finale di parifica del rendiconto dello Stato fino al 1964. Ed allora, trattandosi di documento parificato, possiamo modificarlo? In teoria, possiamo ritoccare anche un conto di dieci anni fa; ma il fatto è che la legge è ormai stata applicata — ha detto il senatore Maccarrone — in un certo modo e che non è più possibile seguire un'altra linea.

La seconda considerazione è quella che si riferisce all'obbligo del deferimento del bilancio delle Casse rurali all'esame della Corte dei conti. La legge 21 marzo 1958, numero 259, stabilisce che, in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria è regolata dalle disposizioni della legge stessa. E, all'articolo 2, precisa che sono da considerarsi contribuzioni ordinarie quelle che, sotto qualsiasi denomi-

nazione, una pubblica Amministrazione abbia assunto a proprio carico con carattere di periodicità per la gestione finanziaria di un ente; « periodicità », tuttavia, è un concetto diverso da « modo ordinario ». Poi, nella ricordata legge, si parla « di somme che da oltre un biennio siano iscritte nel suo bilancio »; nel nostro caso si tratta di dieci anni. È vero che si parla di decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro e con il Ministro competente, ossia con quello che costituisce di fatto l'Ente; ed è anche vero che, al successivo articolo 3, si aggiunge che sono esclusi quegli enti per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità. Ora, non so se di fronte a una spesa di 8.000 miliardi, 30 milioni l'anno siano di particolare tenuità. Però è certo che il sollevare qui il problema della necessità o della doverosità di sottoporre il bilancio dell'Ente nazionale delle Casse rurali al controllo della Corte dei conti è superato.

Dunque, primo punto: possiamo noi, oggi, andare a mobilitare delle disponibilità che appartenevano all'esercizio 1963-64 per una spesa che ha valore per tale esercizio, se abbiamo il dubbio che già ci sia stata la parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti?

Secondo: quanto meno si può indirizzare una esortazione al Governo perchè studi la opportunità di includere anche questo Ente tra quelli sottoposti al controllo della Corte dei conti.

La terza considerazione fatta dal senatore Trabucchi circa i residui non ha, a mio giudizio, possibilità di essere sostenuta, perchè l'analogia con la legge di contabilità è la stessa che si può fare tra un pesce che respira nell'acqua e un uomo che respira nell'aria. Il regolamento di contabilità definisce chiaramente i residui: si deve trattare di impegni che l'Esecutivo ha assunto in bilancio. Invece noi oggi siamo di fronte a degli stanziamenti impropri, quegli stanziamenti che possono essere utilizzati nell'esercizio corrente o in quello successivo. Il legislatore può fare tutto, però io chiedo

al rappresentante del Governo se non sia meglio reperire una diversa copertura, più ortodossa, senza costringerci ad arrampicarci sui vetri, facendoci fare della ginnastica acrobatica.

**A R T O M .** Avevo preannunciato che il Gruppo liberale avrebbe chiesto la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in esame. E mi ero riservato di confermare questo nostro intendimento, anche perchè ritengo che non sia possibile risolvere in una seduta di Commissione un problema tanto grosso com'è quello di una delega. In proposito ricordo che abbiamo sempre seguito la prassi per cui una delega è stata considerata argomento da approvare con l'accordo di tutti i Gruppi.

**P R E S I D E N T E .** Per ottenere la rimessione di un provvedimento all'esame del Senato è necessario, senatore Artom, che l'istanza sia firmata da un quinto dei componenti della Commissione.

**A R T O M .** Ritenevo che per approvare un provvedimento di delega fosse necessario il consenso di tutti i Gruppi, quindi anche di quello liberale. Ad ogni modo, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente, con le quali ha dimostrato che vi è un consenso generale sulla non possibilità di approvazione della delega in questa sede, mi associo alla sua domanda di rinvio della discussione. Ricordo soltanto che qui ci troviamo di fronte a delle questioni di principio che si presentano in occasione del discorso su una leggina, ma che sono fondamentali, perchè dobbiamo arare a definire la possibilità dello slittamento di uno stanziamento e i suoi limiti, nonchè di utilizzare i fondi globali per dei disegni di legge che non sono stati compresi nell'elenco di quelli in corso di approvazione al momento della chiusura di un esercizio.

Qual è la finalità, lo spirito della legge Bertone? Nel corso di un esercizio sono stati presentati dei disegni di legge che il Parlamento non ha potuto approvare; concediamo allora un certo respiro affinché que-

sti disegni di legge possano essere approvati con il conforto della prevista copertura anche nell'esercizio successivo. Se invece introduciamo la possibilità di assicurare la copertura a disegni di legge che non erano stati compresi nell'apposito elenco, evidentemente modifichiamo tutto il sistema del bilancio. Il Parlamento, d'accordo, può fare tutto, ma mi sembra che in questo caso non seguirebbe una strada giusta.

**P R E S I D E N T E .** Il capitolo 574 dell'esercizio 1963-64 prevede uno stanziamento per far fronte ad oneri dipendenti da contributi a vari enti, tra cui quello delle Casse rurali per 30 milioni: non ci troveremmo, quindi, nel caso della distorsione maggiore, ossia di utilizzare addirittura un accantonamento per un disegno di legge non previsto tra quelli presentati e da approvare. Qui invece si tratta di stabilire se, trascorso il termine stabilito dalla legge n. 64 del 1955, e, per giunta, stando alle notizie di stampa, con l'avvenuta parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, sia ancora possibile utilizzare uno stanziamento. Il problema è questo, non l'altro.

**A R T O M .** Anche l'altro.

**B O N A C I N A .** Le dichiarazioni che ho ascoltato superano gran parte delle analoghe obiezioni che mi ero annotato per esporle alla Commissione.

Per quanto riguarda le modalità di copertura, essendo d'accordo con le obiezioni di coloro i quali hanno detto non essere applicabile — qualunque sia stata la prassi finora seguita, a mio avviso errata — la legge 27 febbraio 1955, mi permetto aggiungere una affermazione molto esplicita della Commissione Paratore sull'articolo 81 della Costituzione. Quella Commissione, dunque, disse che potevano essere inclusi nel preventivo, ossia nel fondo globale, solo quegli oneri per provvedimenti i quali fossero stati già presentati ad un ramo del Parlamento o almeno già approvati dal Consiglio dei ministri. Questo disegno di legge è stato presentato il 22 ottobre del 1965 e, quindi, anche sotto questo profilo il con-

tributo, se decidiamo di darlo, è concedibile solo dal 1965 in poi e non con riferimento ad esercizi precedenti. Anzi, per risolvere questo aspetto del problema, annuncio la presentazione di un emendamento il quale sposti la decorrenza del contributo a 60 milioni a partire dall'esercizio 1965, togliendo di mezzo gli esercizi precedenti. E così elimino la prima parte del problema.

C'è poi una seconda questione, che ho pure sentito sollevare e per la quale mi dichiaro d'accordo: riguarda l'assoggettamento dell'Ente delle Casse rurali al controllo della Corte dei conti.

Quanto alla possibile tenuità del contributo, faccio presente che ci sono altri enti con contributi anche inferiori, enti anche, direi, di importanza economica minore (perchè le Casse rurali assolvono una funzione rilevante) assoggettati al controllo della Corte dei conti. Me ne viene in mente uno: l'Ente sussidi audiovisivi, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, il quale gode del contributo annuo di 50 milioni di lire e dispone di un complesso di attività economiche dipendenti o comunque amministrate di gran lunga inferiore a quello dell'Ente delle Casse rurali. Quindi, io credo che l'Ente delle Casse rurali debba essere assoggettato al controllo della Corte dei conti e credo anche che l'assoggettamento possa e debba derivare da un articolo esplicito della legge, non da un regolamento, cioè da un decreto del Presidente della Repubblica.

**P R E S I D E N T E .** Deve nascere *ex* articolo 100 della Costituzione.

**B O N A C I N A .** No, deve nascere *ex* legge n. 259 del 21 marzo 1958 e spiego subito il perchè. Dal punto di vista strettamente giuridico la norma attribuisce la facoltà di emanare i cosiddetti regolamenti delegati all'organo del potere esecutivo. Ora, la Commissione sa quanto in dottrina amministrativa e costituzionale si dibatta l'ammissibilità o meno dei regolamenti delegati. Io sono fra coloro che, anche per trovare un modo di rendere spediti i lavori parla-

mentari, ritengono che, entro certi limiti e a certe condizioni, il regolamento delegato possa essere fra le fonti di diritto emanabili dal potere esecutivo. Però, ripeto, entro determinati limiti.

Per questi motivi espressi in termini molto sintetici, credo che il provvedimento debba essere integrato con un comma, il quale stabilisca espressamente che l'Ente per le Casse rurali è sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

**P R E S I D E N T E .** Cioè, invece del decreto, avremmo addirittura una legge.

**B O N A C I N A .** Qui siamo dinanzi a due casi. A mio avviso la legge di cui si parla non ha attribuito stabilmente un potere regolamentare (e quindi saremmo nel campo del potere delegato) al Governo per il passato e il futuro; ha stabilito il potere regolamentare del Governo di assoggettare al controllo della Corte dei conti, con decreto presidenziale, solo quegli enti i quali, all'atto della emanazione della legge, si trovavano in quelle condizioni. Quando, successivamente alla legge, altri enti si fossero venuti a trovare nelle stesse condizioni...

**P R E S I D E N T E .** Lo spirito della legge non è questo.

**B O N A C I N A .** Il problema è di ermeneutica legislativa. Anche per introdurre dei concetti di orientamento che io credo siano necessari nell'ambito della nostra Commissione e del Parlamento, penso che il problema meriti qualche analisi. Qui non siamo in presenza di una potestà originaria propria ma di una potestà che la legge ordinaria ha attribuito al Governo. Quindi non lediamo alcuna norma di carattere costituzionale stabilendo con legge ordinaria l'assoggettamento dell'Ente delle Casse rurali al controllo della Corte dei conti, e credo che in questo senso possiamo tranquillamente legiferare.

Senonchè, sollevata ed espressa la mia opinione su questi due aspetti del problema,

ne vorrei sollevare uno di carattere sostanziale che mi pare il più importante. Anzi tutto ricordo che molti enti operano in questo stesso settore; ad esempio, oltre l'Ente delle Casse rurali, che è ente pubblico, c'è la Federazione delle Casse rurali, la quale, aderente a una Confederazione delle cooperative italiane, svolge un compito sindacale-assistenziale, in punto di fatto, anche se non di diritto, poco differenziato rispetto all'Ente delle Casse rurali; e di tale Federazione occorre tener conto. Fra l'altro noto che tra la Federazione delle Casse rurali e l'Ente delle Casse rurali ci sono delle forme di unione personale, chiamiamola così, perchè se si va a esaminare quali sono gli amministratori preposti alla Federazione e all'Ente, si rileva che si tratta in molti casi delle medesime persone. In queste condizioni, siccome abbiamo delle organizzazioni assistenziali o sindacali o chiamate come volete, che operano nel campo creditizio e del piccolo credito (Associazione tecnica delle Banche popolari o Associazione Luzzatti) e questi organismi assolvono un'utile funzione di assistenza tecnica delle Casse rurali, però anche la classica funzione — necessaria in una società pluralistica qual è la nostra — di gruppo di pressione; ed essendo in presenza di un problema grosso come l'assetto delle Casse rurali (il senatore Trabucchi ha fatto cenno al problema della concentrazione) credo che la nostra Commissione non possa — dinanzi a questioni di questo genere che fra l'altro preludono alla soluzione del grosso ed annoso problema del credito che non possiamo ritenere definito nelle forme attuali con una pleiade di istituzioni — accontentarsi di assoggettare l'Ente delle Casse rurali al controllo della Corte dei conti e di conoscere i bilanci dell'Ente stesso. Credo invece che la Commissione finanze e tesoro debba, sia pure a titolo conoscitivo, per poter bene orientarsi e domani bene legiferare, andare più in profondità.

Perchè il problema del piccolo credito e dei piccoli istituti di credito è assai grosso; tanto più grosso quanto più noi pensiamo a quella forma di osmosi che bene

o male dovrà in qualche modo esserci fra gli enti locali da una parte e gli istituti di credito a raggio eminentemente locale dall'altra, quando arrivassimo — è una concezione cattolica più che socialista anche se sotto questo profilo gli stessi liberali sono d'accordo — a stabilire uno sviluppo effettivo dell'economia locale, per la quale non serve soltanto l'indicazione dei poteri dati dalla legge e la provvista dei mezzi dati dalle entrate tributarie; serve anche una maggiore coesione fra enti locali e organismi di credito locale. Del resto, non per niente in alcuni organismi — Casse di risparmio — è già prevista la partecipazione di rappresentanti degli enti locali.

Allora, sollevando questo problema — e mi scuso di averlo sollevato — prendendo lo spunto, forse, dal più minuscolo dei problemi di assetto del credito minore, qual'è la proposta che io avanzerei, fermo restando che nel merito della legge transitoria alcuni emendamenti siano introdotti? Anche per inaugurare un sistema che noi dobbiamo cercare di applicare in queste condizioni, che è il sistema dell'audizione, della consultazione da parte della Commissione di esperti, su ciò che ci possa illuminare, sistema che questa Commissione non ha mai applicato e che dovrebbe applicare invece in forma sempre crescente, dobbiamo farci sussidiare, dal punto di vista conoscitivo, dalle informazioni che esponenti dei settori interessati, espressamente qualificati e neutrali, se possibile, ci possono dare.

Allora la proposta che avanzerei è che la Commissione finanze e tesoro si decida a chiamare responsabili della Direzione generale del tesoro e del Comitato interministeriale del credito e del risparmio e soci di queste associazioni, per cominciare a vederci chiaro. In questi giorni ho avuto la sensazione che ci sono dei problemi che dobbiamo conoscere fino in fondo ed apprezzare. Allora per quale motivo la Commissione finanze e tesoro, alla ripresa dei lavori, non può dedicare una seduta ad un'informativa, nella quale venga qualcuno a cui noi possiamo rivolgere domande su problemi in prospettive attuali di indirizzo e di assetto del credito minore?

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

95ª SEDUTA (20 luglio 1966)

Questa è una proposta che avanzo alla Commissione finanze e tesoro e mi auguro vivamente che possa essere accolta.

Confermo la presentazione di alcuni emendamenti, che proporrò al Presidente, per postergare al 1965 la decorrenza dell'applicazione della legge.

**PRESIDENTE.** Io vorrei innanzi tutto, al fine di contenere un po' la discussione, dopo aver ringraziato il senatore Bonacina che ha prospettato la visuale dei problemi che su un piano più vasto noi possiamo avere, rientrare in argomento esaminando il disegno di legge n. 1406; e vorrei anche dire che fino a quando non saranno modificati i regolamenti e del Senato e della Camera, noi ufficialmente non possiamo sedere in Commissione con degli estranei.

**BERTOLI.** Possiamo fare una riunione informale come abbiamo fatto in altre occasioni.

**PRESIDENTE.** Alla Camera ci siamo altra volta riuniti nell'aula della Commissione finanze e tesoro, in qualità di componenti della medesima, per ascoltare relazioni anche di estremo interesse. Ma in verità, credo che non si possa, come regola, sospendere i lavori della Commissione, far entrare degli estranei, ascoltarli e riprendere le nostre discussioni. E tutto questo, poi, porta inevitabilmente a comunicare a questi estranei un po' delle nostre discussioni, mentre il Regolamento dice che queste non sono pubbliche, tranne le sedute legislative, per le quali si pubblica il resoconto stenografico. Ma nessuno può assistere ai lavori della Commissione; io non so se questo possa diventare un metodo...

**BERTOLI.** Io ricordo un precedente che risale alla scorsa legislatura, quando venne proposto, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Roma, invece di diminuire il dazio sul tabacco, di aumentarlo. Sospesa la seduta, abbiamo chiamato il Direttore generale dei monopoli per spiegarci questo argomento, per me o per altri colleghi oscuro. Questi in cinque minuti ha

dato le necessarie spiegazioni e tutto si è chiarito.

**PRESIDENTE.** Durante l'Assemblea Costituente esisteva, oltreché la Commissione che si occupava della redazione della Carta costituzionale, la Commissione finanze e tesoro. In quella Commissione, che però non era legislativa, intervenivano regolarmente il Ragioniere generale dello Stato e i direttori generali che erano chiamati. Nessuno mai faceva eccezioni. Questo è uno dei temi che, a un certo momento, coloro che sono membri della Giunta del regolamento devono esaminare.

**BONACINA.** Noi stiamo facendo una fatica di Sisifo per cercare di adempiere il nostro lavoro distinguendo il momento tecnico dal momento legislativo; però abbiamo bisogno di elementi tecnici di cognizione, altrimenti legifereremo male. E nel vivo del contatto dei problemi che possiamo venire a conoscenza in modo approfondito degli argomenti che trattiamo.

**PRESIDENTE.** Io non contesto l'esistenza di questo problema; dico solo che penso che non si possa risolvere con una specie di adattamento del Regolamento. Cito un altro caso: un certo giorno si richiese l'intervento in Consiglio dei ministri del Governatore della Banca d'Italia, Menichella. Fu fatto presente che il Consiglio diventava nullo.

Ora è certo che vi è, giustamente, un complesso di carenza, una necessità da parte nostra di essere informati, non di avere delle carte.. edulcorate. Però bisogna che il Parlamento esprima un nuovo modo di lavorare; che ci siano, per esempio, delle sedute particolari, da verbalizzare. Non è che possiamo noi, adesso, inventare una scorciatoia, ma si dovrebbe trovare il modo di poter eventualmente sospendere i lavori, soprattutto in sede legislativa, far venire qui persone qualificate con le quali discutere, e poi riprendere la seduta ufficiale. Io non ho titolo per farlo, ma prospetterò la cosa al Presidente.



Adesso io vorrei che tornassimo al disegno di legge del quale abbiamo iniziato la discussione.

**P E C O R A R O**. La tesi prospettata dal senatore Bonacina, di inserire la norma che l'ente dovrebbe essere sottoposto al controllo della Corte dei conti, è pericolosa, perchè quando l'Amministrazione non trova tale clausola può ritenere che non ci sia bisogno del controllo della Corte dei conti.

**B E R T O L I**. C'è il problema degli undici istituti di credito di secondo grado nei confronti dei quali è stato giustamente domandato perchè mai siano stati sottratti al controllo della Corte dei conti. Mentre io vedrei molto volentieri che quando, per esempio, siamo chiamati ad arrotondare il fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, eccetera, questi istituti fossero sottoposti al controllo.

**A G R I M I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, prendo atto con compiacimento della battuta del senatore Pirastu con la quale si è aperta questa discussione: « Non sono in discussione le Casse rurali e le loro funzioni »; questo mi esime dal dover dichiarare doverosamente la particolare importanza che il Governo attribuisce a questi organismi decentrati per l'opera che essi svolgono specialmente nelle campagne dove le banche e gli organi di credito non riescono ad assolvere i compiti che invece assolvono le Casse rurali con tempestività e regolarità.

L'Ente nazionale delle Casse rurali, sia pure nel quadro di una revisione generale degli organi di credito, deve essere potenziato e sviluppato, in quanto non è nato all'ultimo momento, ma insieme alle Casse rurali ed è stato previsto come ente coordinatore, che assolve a funzioni di collegamento e di assistenza tecnica nell'esplicazione di funzioni per le quali una sola cassa rurale non è sufficiente. C'è bisogno di coordinare lo sforzo di più istituti similari per sviluppare un'azione di sforzo creditizio e già nel testo unico delle Casse rurali è previsto il contributo all'Ente.

A me dispiace che questioni così grosse abbiano inciso in maniera così grave nella discussione di questo disegno di legge tanto da costringere il collega Artom a chiedere il rinvio della discussione in Aula, proprio ora che la situazione dell'Ente è grave perchè è venuto a mancare il contributo ordinario per scadenza della legge. Ho qui un'allarmante relazione del Collegio sindacale che, dopo alcune considerazioni che risparmio, riscontra la diligenza, l'assolvimento discreto delle funzioni istituzionali dell'Ente ecc., dice che l'Ente non può uscire dal *deficit* in cui si trova se non si chiude la valvola e fa domanda per ripristinare il contributo che è stato previsto con questo disegno di legge, che è stato presentato il 5 maggio 1965.

A questo proposito, desidero fare qualche modesta osservazione in ordine alla copertura: nello spirito della legge che prevedeva la possibilità dell'utilizzo nell'anno successivo, era prevista l'autorizzazione di uno stanziamento esplicitamente iscritto nel fondo globale dell'esercizio 1963-64. Anche la legge Bertone è nata, pure se eccezionalmente, da un'esigenza pratica, dalla constatazione cioè che i disegni di legge, pur se presentati tempestivamente, impiegano nell'iter parlamentare ben più di un anno di tempo; ecco perchè più di un disegno di legge porta l'inciso: « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

**B O N A C I N A**. L'errore non sta nel fatto che riesumiamo lo stanziamento 1963-1964 ricorrendo a quella legge, ma nel fatto che è stato iscritto erroneamente al fondo globale per un provvedimento che non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri. Non possiamo però dare la facoltà al Governo di iscrivere uno stanziamento *ad libitum* nel fondo globale senza che si sia espressa la sua collegialità. Badate che la Commissione Paratore disse che era da ritenersi regolare che il Governo iscrivesse una somma nel fondo globale in seguito alla presentazione alle Camere del relativo disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**. Si è trattato solo di una serie di pareri raccolti dalla Commis-

sione Paratore; resta il fatto che il Parlamento se ne disinteressò talmente che dette vita ad un'altra Commissione.

**A G R I M I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Un problema che forse, mi permetto di dirlo in modo molto sommesso, è andato un poco al di là della sua entità, è la formazione di questi esercizi ed il fatto che se ne continui a parlare quando sono già chiusi. La legge del 1955 prevede la regolarizzazione formale di questa ipotesi perchè mentre l'articolo 1 stabilisce il principio generale dell'impossibilità di utilizzare nell'anno successivo le disponibilità dell'anno precedente, nell'articolo 2 fa eccezione dicendo che si possono utilizzare le disponibilità degli anni precedenti. Io credo che la chiave di questa questione stia nel secondo comma dell'articolo 1 ove è detto che la disponibilità resta acquisita all'esercizio e l'incidenza della spesa all'anno in cui il provvedimento diventa effettivo.

**P R E S I D E N T E**. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, così recita:

«...le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato.»

Con una norma di questo genere non possiamo pretendere che il Ministero del tesoro porti il rendiconto al 31 luglio 1966.

Rimane in sospeso il quesito se l'esercizio corto sia da ritenere esercizio normale.

**A G R I M I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho da aggiungere altro. Accolgo l'invito del senatore Trabucchi ad esaminare se questo Ente deve essere sottoposto al controllo della Corte dei conti. Non vorrei che a questo proposito avesse giocato la questione che è in corso attual-

mente tra Ministero del tesoro e Corte dei conti per quanto riguarda gli organi che attengono all'esercizio del credito. L'Ente nazionale delle Casse rurali è tenuto, proprio per la sua peculiare caratteristica, un po' fuori dell'organizzazione cooperativistica ed è stato sottoposto al controllo del Ministero del tesoro anzichè al controllo del Ministero del lavoro.

**P I R A S T U**. A questo Ente si concedono dei contributi che non si concedono agli altri Enti.

**A G R I M I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non debbo certamente essere io a suggerire un contributo per gli altri Enti, ma non c'è niente in questo disegno di legge che suoni come una meno che attenta ed opportuna considerazione da parte del Governo per il movimento cooperativistico.

Vorrei inoltre sapere se viene mantenuta la richiesta di rinvio in Aula espressa dal senatore Artom, altrimenti non sarei alieno dal considerare l'opportunità di esaminare qualche emendamento.

**B O S S O**. Il senatore Artom non ha rinunciato, ma non ha raggiunto le adesioni necessarie per rinviare la discussione di questo disegno di legge in Aula.

**P R E S I D E N T E**. Il collega Artom, che si è dovuto allontanare, mi ha rivolto la preghiera di rinviare a domani la discussione e la votazione degli articoli.

Desidero, però, prima informare la Commissione, allo scopo di poter arrivare domattina alla conclusione del nostro esame, che il senatore Bonacina ha presentato tre proposte di emendamento che, probabilmente, coinvolgono qualche tema della discussione generale. Ne do quindi immediatamente lettura, per modo che si possa oggi completare, appunto, la discussione generale.

La prima proposta di emendamento si riferisce all'articolo 1: dopo le parole « è aumentato » dovrebbero essere soppresse quelle di cui al testo in esame e sostituite con le parole: « a lire 60 milioni a partire dal-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

95ª SEDUTA (20 luglio 1966)

l'esercizio 1965». Vale a dire che non si dovrebbe più fare riferimento all'esercizio 1963-64 né all'esercizio corto 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il secondo emendamento coinvolge invece una questione delicata: dovrebbe, infatti, essere soppresso l'intero primo comma dell'articolo 3, per cui rimarrebbe soltanto il secondo, ossia: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ». Al posto del primo comma dovrebbe andare il seguente: « All'onere derivante dalla presente legge si provvede quanto a lire 45 milioni a carico dell'anno finanziario 1965 con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per lire 60 milioni a carico dell'anno finanziario 1966 con riduzione di pari importo del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 ».

Dunque, abbiamo la mobilitazione del capitolo 2192 che non si riferisce al fondo globale ma che è un capitolo ordinario di spesa (servizi della Zecca: acquisti di beni e spese per tondelli monetari). A questo punto dovremmo sapere se il capitolo 2192, per il quale non vale la legge Bertone, abbia delle disponibilità, e se lo si possa comunque vincolare come copertura per l'esercizio 1966, la qual cosa mi pare ancora più abnorme.

BONACINA. Semmai è più abnorme per il 1965 che per il 1966.

PRESIDENTE. Così facendo, utilizziamo tutte le spese di un esercizio chiuso senza passare attraverso la nota di variazione.

FORTUNATI. Non capisco i 45 milioni.

PRESIDENTE. Siccome già 15 milioni furono stanziati nel 1965 per via dell'esercizio corto, se ne aggiungono 45, anche se, forse, l'aggiunta dovrebbe essere di 30.

FORTUNATI. Allora bisogna dire 45 milioni per il 1965.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, sarebbe meglio specificarlo.

PRESIDENTE. Comunque, la questione sostanziale è che non tocchiamo il fondo globale ma uno stanziamento ordinario di spesa. Possiamo farlo?

BONACINA. Il quesito dell'onorevole Presidente solleva un'altra grossa questione di principio perchè non è la prima volta, nè sarà l'ultima, che facciamo maggiori spese con utilizzazione legislativa di stanziamenti non iscritti in fondi globali.

FORTUNATI. Non c'è nessun fondo globale del 1965 che abbia ancora capienza?

PRESIDENTE. Un fondo globale non può essere utilizzato che per spese già previste.

FORTUNATI. *De jure* condendo tutto quel che volete; *de praxi condita* per il potere legislativo è un elenco di massima, non fa parte delle norme legislative, perchè altrimenti la Corte costituzionale sarebbe già intervenuta. Ed è per questo che è stato detto puramente e semplicemente che la 5ª Commissione riteneva che, mentre il Governo non poteva utilizzare diversamente quei fondi, il potere legislativo ha sempre il diritto di stabilire una diversa destinazione.

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha sempre sostenuto questa tesi; non so però se essa sia diventata direttiva della Commissione.

TRABUCCHI, *relatore*. Io sono sempre stato di questa opinione. La Commissione più o meno si è comportata così.

FORTUNATI. Si tratta puramente di un impegno politico dell'esecutivo, perchè altrimenti dovrebbe far parte di una norma giuridica.

**A G R I M I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un modo di programmare, da parte del Governo, l'impiego del fondo globale. Il Parlamento può benissimo modificarlo.

**F O R T U N A T I**. È l'unico modo per trovare una soluzione, visto che si tratta di mettere in moto un bilancio già parificato.

**M A C C A R R O N E**. Certo il riferimento al 1965 è ancora più preoccupante, in quanto andremmo a toccare dei residui destinati ai tondelli. Correttamente si dovrebbe mandare in economia la somma, considerandola minore spesa, e poi utilizzarla con una nota di variazione.

**P R E S I D E N T E**. Il terzo emendamento proposto dal senatore Bonacina riguarda un articolo aggiuntivo già illustrato: « Articolo 4 — L'Ente nazionale delle Casse rurali è sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione e secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, a partire dall'esercizio 1965 ». L'emendamento è firmato dai senatori Bonacina e Salerni.

**A G R I M I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Forse sarebbe opportuno trasformare questo ultimo emendamento in un ordine del giorno, magari più impegnativo e circostanziato.

**B O N A C I N A**. Vi è già un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che ha richiesto il nostro consenso per l'impegno finanziario, che dice: « L'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione è soggetto al controllo della Corte dei conti. » Sono veramente contrario alla rimessione al Governo di questo potere.

**P R E S I D E N T E**. Se non si fanno osservazioni in contrario, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di domani.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di debito pubblico » (1617) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di debito pubblico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**M I L I T E R N I**, *relatore*. Il disegno di legge n. 1617, nell'intento di agevolare i portatori di titoli di Stato, dispone talune norme semplificative della materia, le quali non hanno potuto trovare collocazione nel nuovo testo unico in quanto si sarebbero superati i limiti della facoltà che la legge di delegazione aveva conferito al Governo. Il provvedimento stabilisce, con l'articolo 1, che vengano applicate le procedure urgenti che prevedono (a norma dell'articolo 53 del testo unico) il rilascio immediato di nuovi titoli in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi (anche in caso di contemporanea richiesta di tramutamento al portatore dei titoli stessi), procedura questa assistita dall'obbligo, nel caso di opposizione di terzi, di informare l'autorità giudiziaria.

Con l'articolo 2 si stabilisce che le operazioni di reimpiego del capitale di titoli nominativi rimborsabili (nonchè dell'investimento dei relativi premi) possano essere richieste dall'esibitore anzichè esclusivamente dal titolare.

La norma che, all'articolo 3, stabilisce il rimborso all'esibitore dei titoli nominativi di irrilevante ammontare, salvo i casi di vincoli cauzionali, consentirà il rimborso a vista di decine di migliaia di assegni provvisori, rimborso che attualmente prevede adempimenti i cui costi superano talvolta l'importo degli assegni stessi.

Gli articoli 4 e 5 escludono l'adempimento della autenticazione di firma per le operazioni di trasferimento, tramutamento di titoli da nominativi in titoli al portatore, nonchè per le operazioni di rimborso.

Con l'articolo 6 si prevede che le operazioni di trasferimenti e rimborsi possono essere effettuate a mezzo di istituti di credito.

Il relatore auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 53 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, è modificato come appresso:

« Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denuncia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiarare, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi.

Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, con nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunciato smarrito, sottratto o distrutto è considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti dell'Amministrazione del debito pubblico.

Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente Sezione di Tesoreria provinciale.

Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*

le, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, se nominativo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni alla autorità giudiziaria.

La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma può essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti od a provvedimento della autorità giudiziaria.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche nel caso in cui, contemporaneamente alla denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi, sia domandato il tramutamento al portatore dei titoli stessi. In tal caso, nel termine indicato nel quarto comma, chiunque ritenga di essere stato leso può presentare apposita documentata denuncia, con firma autenticata, all'Amministrazione, che ne informa l'autorità giudiziaria. Le stesse norme si applicano nei casi in cui si tratti di perdita di titoli nominativi già rimborsabili ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Le operazioni di reimpiego del capitale di titoli nominativi rimborsabili, comunque intestati e vincolati, possono essere eseguite, a cura dell'Amministrazione, in base a semplice domanda dell'esibitore, purchè il reimpiego sia chiesto in altri titoli nominativi di debito pubblico a tasso di interesse pari o superiore a quello dei titoli esibiti e recanti la stessa intestazione e gli stessi eventuali vincoli di questi ultimi. Quando si tratti di titoli vincolati di usufrutto è necessaria la presentazione, da parte dell'esibitore, sia del certificato di nuda proprietà, sia di quello di usufrutto.

Nei casi di cui al precedente comma deve essere reimpiegato l'intero capitale nominale dei titoli esibiti, mediante l'acquisto di tanti nuovi titoli quanto è possibile con il detto capitale. Mentre, quando si tratti di

titoli vincolati di ipoteca, l'importo in capitale nominale dei nuovi titoli deve essere almeno uguale a quello dei titoli esibiti.

I nuovi titoli sono consegnati all'esibitore. Allo stesso viene altresì corrisposto l'importo inferiore al minimo iscrivibile eventualmente residuo dall'operazione, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione riguardi titoli sottoposti a vincoli cauzionali; in questi ultimi casi è necessario che l'esibitore integri il capitale, in modo da consentire l'acquisto di un titolo d'importo pari al minimo iscrivibile nel Gran Libro.

Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili anche per i casi di investimento di premi attribuiti a titoli di debito pubblico nominativi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Tutti i titoli di debito pubblico nominativi, di importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale, per i quali si applicano le disposizioni del precedente articolo 2, sono rimborsati all'esibitore, senza che occorra alcuna documentazione o formalità.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il trasferimento o il tramutamento al portatore di titoli nominativi di debito pubblico ha luogo su domanda con firme non autenticate, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarano di voler intervenire personalmente al ritiro dei nuovi titoli.

(È approvato).

#### Art. 5.

La disposizione del precedente articolo 4 si applica anche nei casi di domande per operazioni di rimborso di capitali rappresentati da titoli nominativi comunque divenuti rimborsabili ovvero di pagamento o di investimento di premi attribuiti a titoli nominativi di debito pubblico.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le agevolazioni di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, sono estese alle operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e vincolati di usufrutto a favore di persone fisiche capaci.

Le stesse agevolazioni sono estese alle dette operazioni relative a titoli intestati a minori, quando, dal titolo stesso o da apposita documentazione, risulti la raggiunta maggiore età di essi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato » (1296) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Il limite di cui all'articolo 3, comma primo, della legge 3 marzo 1951, n. 193, è elevato a lire 5.000.

**T R A B U C C H I, relatore.** La legge 3 marzo 1951, n. 193, recava norme innovatrici di materia di trasferimento di valuta all'estero per conto di Amministrazioni dello Stato nel senso che esse Amministrazioni dovevano anticipare al Portafoglio dello

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

95ª SEDUTA (20 luglio 1966)

Stato l'importo in lire italiane per l'acquisto della valuta estera occorrente, tenendo a base il cambio ufficiale della giornata. Il Portafoglio dello Stato, eseguita l'operazione, rendeva conto all'Amministrazione interessata delle eventuali differenze a debito o a credito. Per evitare un maggior aggravio di lavoro per i servizi amministrativi e contabili del Portafoglio stesso, con l'articolo 3 della stessa legge, si stabiliva che le differenze a credito o a debito inferiori alle lire mille dovevano essere iscritte in conto perdite e profitti della gestione del Portafoglio.

Il disegno di legge in esame, tenuto conto del diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi nel passato decennio, intende elevare il limite sopra indicato a lire

cinquemila, modificando in tal senso l'articolo 3, primo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 193.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12.35.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari